

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1966, n. 490.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo, nel comune di Sondrio.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 4 novembre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo in frazione Mossini del comune di Sondrio.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 11. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1966, n. 491.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Modena.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 8 settembre 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 26 settembre 1964, e 1° febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Modena.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 12. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1966, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Suzzara (Mantova).

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 26 luglio 1965, integrato con postilla e dichiarazione del 27 luglio successivo, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Suzzara (Mantova).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 13. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
18 giugno 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1963 con cui si è provveduto alla nomina per un triennio dei sei membri del Consiglio di amministrazione della predetta Società rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1964 con cui il dott. Luigi Franconi è stato nominato membro del predetto Consiglio di amministrazione, per il triennio in corso, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Rinaldi, su designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Rilevato che il dott. Luigi Franconi ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Placido Lombardo è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio in corso, in sostituzione del dott. Luigi Franconi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

MORO

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord del torrente Arzilla sino al fosso Seiore, in comune di Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;
Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord del torrente Arzilla sino al fosso Seiore - per una profondità che comprende il crinale delle colline fronteggianti la strada statale Adriatica - nel comune di Fano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fano (Pesaro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società Immobiliare Adriatica;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio dell'licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

printendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da numerosi nuclei di verde con le molteplici strade che la percorrono contenenti altrettanti punti di vista e belvedere dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè un ampio panorama di vasto raggio sul mare Adriatico - dal monte Ardizio di Pesaro fino a tutta la sottostante città di Fano;

Decreta:

La zona sita nel territorio di Fano (Pesaro) comprendente Villa Giulia, San Biagio, Belgatto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla foce del torrente Arzilla, lungo detto torrente sino all'incrocio con la strada provinciale della Trave per Fenile - da Fenile lungo la strada per Roccasambaccio sino al bivio della scuola - linea retta congiungente detto bivio con l'inizio del rio della Martinozza (coincidente con l'angolo sud-est della particella 20 del foglio U) - lungo detto fosso sino al torrente Seiore - torrente fosso Seiore sino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile

SPAGNOLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Estratto verbale n. 27

L'anno 1963 addì 9 del mese di giugno, presso la sede del comune di Fano, si è riunita alle ore 10,30, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro-Urbino, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(Omissis).

FANO - Zona a nord del torrente Arzilla sino al fosso Seiore per una profondità che comprende il crinale delle colline fronteggianti la strada statale Adriatica;

(Omissis).

Il presidente della Commissione, constata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357; dichiara aperta la discussione sul primo argomento dell'ordine del giorno:

(Omissis).

FANO - Zona a nord del torrente Arzilla sino al fosso Seiore per una profondità che comprende il crinale delle colline fronteggianti la strada statale Adriatica.

La Commissione prende in esame sulla scorta di una planimetria la zona compresa fra il torrente Arzilla e fosso Seiore, ritenuta di notevole interesse paesaggistico.

(Omissis).

Alla unanimità viene riconosciuto il notevolissimo interesse di tutta la zona che comprende numerosi nuclei di verde che la caratterizzano, mentre le strade che la percorrono costituiscono altrettanti punti di vista e belvedere dai quali si gode un ampio panorama di vasto raggio sul mare Adriatico dal monte Ardizio di Pesaro a tutta la sottostante città di Fano.

Per questi motivi viene inclusa nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fano, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località comprendente Villa Giulia, San Biagio, Belgatto, così delimitata:

dalla foce del torrente Arzilla, lungo detto torrente sino all'incrocio con la strada provinciale della Trave per Fenile;

da Fenile lungo la strada per Roccasambaccio sino al bivio della scuola - linea retta congiungente detto bivio con l'inizio del rio della Martinozza (coincidente con l'angolo sud-est della particella 20 del foglio U);

lungo detto fosso sino al torrente Seiore;

torrente fosso Seiore sino al mare.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: DELLA CHIARA

Il segretario: SERTORI

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Copanello, in comune di Staletti (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 settembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Copanello, sita nel comune di Staletti (Catanzaro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Staletti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Il segretario Capo

Abel Carlo Guzzini